



Ai dirigenti scolastici
Scuole d'ogni ordine e grado
Loro sede

Bolzano, 01.09.2025

Comunicazione: congedo parentale a ore, a giorni e per periodi continuativi; Sch_abs; supplenze

Egr.gi Dirigenti,
gent.li collaboratrici e collaboratori delle segreterie scolastiche,

facendo seguito alla comunicazione Lasis del 16/01/2025 sulle nuove disposizioni in tema di congedo parentale, si rendono necessarie, in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, talune indicazioni in relazione alle modalità di fruizione del congedo medesimo, ovvero la fruizione su base oraria e la fruizione a giorni e per periodi prolungati, al fine di garantire omogeneità nella gestione operativa da parte degli uffici preposti.

Per quanto concerne la **fruizione su base oraria del congedo parentale**, la nuova formulazione dell'art. 24 c. 1 dell'Allegato 4, Capo II, del Testo unico 23 aprile 2003, stabilisce che *"la fruizione del congedo parentale su base oraria in singole giornate è consentita in misura minima di un'ora di insegnamento al giorno e non oltre la metà dell'orario individuale di insegnamento giornaliero previsto. Nel calcolo di tale limite gli eventuali decimali sono arrotondati all'unità inferiore"*.

Ciò significa che l'interessato può chiedere almeno un'ora di congedo al giorno fino al massimo la metà del proprio orario giornaliero, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Possono essere chieste a titolo di congedo parentale solo ore di lezione intere.

Esempio: se un docente il lunedì ha cinque ore di lezione da 60 minuti, la sua richiesta di assenza può essere di almeno un'ora di congedo, fino ad un massimo di due.

Nel caso in cui l'unità didattica effettiva non coincida con l'ora di lezione prevista dal contratto di lavoro, per il calcolo del congedo ogni frazione inferiore a un'ora viene arrotondata per eccesso. Le unità didattiche inferiori a 60 minuti sono quindi calcolate come un'ora di congedo parentale.

Allo stesso modo, le unità didattiche superiori a 60 minuti sono considerate come un'ora aggiuntiva di congedo parentale.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 24, *“le giornate festive o comunque libere dal lavoro nonché le giornate di assenza retribuibili non sono considerate ai fini del computo del periodo del congedo su base oraria e sono retribuite in misura piena”*. Pertanto, qualora il congedo parentale sia fruito in maniera continuativa su base oraria, i periodi di sospensione dell'attività didattica e le festività previste dal contratto collettivo non sono incluse nel calcolo del congedo parentale stesso.

In relazione alla **fruizione su base giornaliera o per periodi brevi** del congedo parentale, il c. 4 del nuovo art. 23 prevede che *“ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria e/o su base giornaliera e/o per un periodo di tempo continuativo più lungo”*. Ai sensi del successivo c. 5, *“ogni periodo di congedo è comprensivo anche di eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all'interno dello stesso. Tale modalità di computo trova applicazione ove i diversi periodi di congedo non siano intervallati dalla ripresa dell'attività lavorativa o da assenze ad altro titolo del dipendente o della dipendente”*.

Pertanto, in caso di fruizione del congedo parentale in un unico periodo continuativo, le festività e i giorni non lavorativi compresi nello stesso rientrano nel computo del congedo.

Esempio: in caso di congedo parentale dall'1 al 13 dicembre, sono conteggiati 13 giorni, inclusi sabati, domeniche e la festività dell'8 dicembre.

Se il congedo è frazionato in più periodi continuativi, ma senza ripresa dell'attività lavorativa tra essi, anche le festività e i giorni lavorativi vengono sommati al congedo.

Esempio: in caso di congedo fino al 23 dicembre e nuovamente dal 7 gennaio, il periodo di sospensione dell'attività didattica durante le festività natalizie è compreso nel congedo parentale.

Se vi è rientro effettivo in servizio, i giorni non lavorativi non vengono computati nel congedo parentale.

Esempio: una docente in part-time insegna lunedì, martedì e venerdì, mentre mercoledì e giovedì sono liberi. Richiede congedo per martedì e venerdì della stessa settimana. Poiché rientra in servizio il lunedì successivo, vengono conteggiati 4 giorni (da martedì a venerdì).

Esempio: un docente part-time insegna da martedì a venerdì e ha il lunedì libero. Chiede congedo solo per il venerdì. Rientra al lavoro il martedì successivo. In questo caso viene conteggiato un solo giorno di congedo (il venerdì), senza computare sabato, domenica e lunedì.

Il congedo parentale preso per un periodo continuativo (più di 5 giorni alla scuola primaria, più di 10 giorni alla scuola secondaria di primo e secondo grado), a prescindere dalla modalità di fruizione (ad ore, a giorni o per periodi continuativi più lunghi), pone la questione della **nomina del supplente**.

Esempio: un docente chiede congedo dall'8 settembre al 15 ottobre, 3 giorni a settimana con 2 ore di congedo ciascuno. In questa ipotesi può essere nominato un supplente per 6 ore settimanali.

Esempio: un docente chiede congedo nello stesso periodo per 2 giorni a settimana. In questo caso può essere nominato un supplente con il monte ore corrispondente alle lezioni del docente in quei due giorni.

Se, in base alle regole sopra esposte, il congedo parentale include festività e periodi di interruzione dell'attività didattica, anche la supplenza può comprendere tali giorni.

Esempio: un docente chiede congedo parentale dall'8 settembre 2025 al 16 giugno 2026, articolato in 3 giorni a settimana con due ore di congedo ciascuno. Sarà nominato un supplente per 6 ore settimanali, ma il contratto sarà stipulato solo per periodi limitati (dall'08/09/2025 al 26/10/2025, inclusi sabati e domeniche). Gli ulteriori periodi di congedo saranno oggetto di conferma/proroga del contratto del supplente (dal 03/11/2025 al 07/12/2025, ecc.).

In relazione al programma gestionale delle assenze **Sch_Abs**, si comunica che è ancora in corso la sua revisione e l'aggiornamento alla nuova normativa. La versione aggiornata non sarà purtroppo disponibile all'inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni scolastiche saranno costantemente informate sugli sviluppi.

Eventuali quesiti possono essere inoltrati ad assunzionedocenti@provincia.bz.it

Il Sovrintendente scolastico
Vincenzo Gullotta
(firmato digitalmente)